



REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CONFERIMENTO DELLE BENEMERENZE CIVICHE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 25/03/2015

INDICE

ART. 1	pag. 3
ART. 2	pag. 3
ART. 3	pag. 3
ART. 4	pag. 3
ART. 5	pag. 3
ART. 6	pag. 3
ART. 7	pag. 4
ART. 8	pag. 4
ART. 9	pag. 4

ART. 1

Il presente regolamento disciplina, nell'ambito delle competenze dello statuto comunale, l'istituzione e la concessione di attestati di benemerenzia destinati a premiare persone, enti, società istituzione che si siano particolarmente distinti nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale e filantropico, con particolare collaborazione alle attività della Pubblica Amministrazione, con atti di coraggio e di abnegazione civica, o che abbiano in qualsiasi modo giovato alla comunità rivaltese, sia rendendone più alto il prestigio attraverso la loro personale virtù, sia servendone con disinteressata dedizione le singole istituzioni.

ART. 2

Allo scopo è istituito uno speciale segno di benemerenzia destinato a premiare le persone e gli enti che si siano particolarmente distinti nei campi e per le attività di cui al precedente art. 1. La civica benemerenzia è costituita da un attestato su pergamena firmato dal Sindaco, nel quale sia contenuta la motivazione del conferimento.

ART. 3

Le civiche benemerenzie sono conferite solennemente, in sede pubblica, entro il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 4

Le proposte per la concessione delle civiche benemerenzie, corredate dai necessari elementi informativi, devono pervenire al Sindaco non oltre il 30 giugno di ciascun anno.

ART. 5

Le proposte di attribuzione possono essere inoltrate dal Sindaco, dai membri della Giunta, del Consiglio Comunale, dagli Uffici comunali, da Enti e da singoli cittadini che, per la loro conoscenza diretta, siano in grado di segnalare i soggetti ritenuti degni di essere pubblicamente riconosciuti mediante la civica benemerenzia.

Le proposte potranno essere integrate dalla Commissione di cui al successivo art. 6 anche dopo il termine previsto dal precedente art. 4.

ART. 6

L'attribuzione della civica benemerenzia è effettuata ad esclusiva discrezione di una apposita Commissione cui compete il giudizio di valutazione sulle benemerenzie effettivamente acquisite dalla persona o dall'Ente proposto.

È necessario il voto unanime della Commissione.

Della Commissione fanno parte tutti i componenti della 1° Commissione consiliare, il Sindaco o l'Assessore delegato e il Presidente del Consiglio.

ART. 7

Le civiche benemerenzze vengono conferite a persone in vita o alla memoria e ad Enti operanti in Città.

La consegna avviene con cerimonia pubblica; tutta la cittadinanza è invitata a partecipare avendone notizia da manifesti affissi negli appositi spazi.

Tutte le spese delle cerimonie previste dal presente regolamento sono assunte a carico del bilancio comunale.

ART. 8

È istituito un registro delle concessioni, conservato nell'ufficio del Sindaco.

Il diploma di civica benemerenzza, sottoscritto dal Sindaco, ne certifica la concessione e reca un numero progressivo corrispondente a quello riportato sul registro delle concessioni.

ART. 9

Incorre nella perdita della civica benemerenzza l'insignito che se ne renda indegno.

Il provvedimento di revoca della relativa concessione è adottato dal Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco.
